

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Osservazioni sul DDL Senato n. 500 (XIX Legislatura)

Esaminata la Relazione al DDL, si rileva come il provvedimento in esame sia volto a semplificare un'operazione di recupero urbanistico-edilizio sempre che, si legge nel penultimo comma dell'art. 1 del citato DDL, "le opere siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico".

L'attuale normativa relativa ai trasferimenti immobiliari impone tuttavia non solo la conformità urbanistica ma anche quella catastale. Si suggerisce pertanto di integrare detto art. 1, aggiungendo dopo le parole: "che le opere stesse siano" le parole: "dotate della conformità di cui alla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 e" (e riprendere con le parole:) "conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico".

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Osservazioni sul DDL Senato n. 484 (XIX Legislatura)

Esaminata la Relazione al DDL, si osserva che essa fa riferimento ad una precedente ed analoga vicenda che si è determinata a Chioggia e che è stata oggetto di disciplina da parte della Legge n. 17 del 28 febbraio 2020.

In linea con tale ultima norma, anche il DDL in esame infatti richiama la Legge n. 177 del 5 febbraio 1992.

La Legge n. 17/2020 però, al comma secondo dell'art. 1 dove dà luogo al citato richiamo, esclude l'applicazione dell'art. 6 della L. n. 177/1992 (trasferimento delle aree con effetti urbanistici sananti). Tale esclusione non è prevista invece nel DDL in esame.

Se si vuole mantenere questa difformità non ci sono osservazioni; se al contrario si desidera uniformare il regime dei beni in Comune di Caorle con quello relativo ai beni posti in Comune di Chioggia si suggerisce di aggiungere al secondo comma dell'art. 1 del citato DDL (dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992, n. 177") le parole: "ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6."